Parere del Revisore Unico

sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 25.02.2026 avente ad oggetto:

Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2025 ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011

COMUNE DI LUOGOSANTO
PROVINCIA DI SASSARI

Parere del revisore dei conti sulla proposta di deliberazione n. 16 del 25.02.2026 della Giunta Comunale di Luogosanto, avente come oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011".-

IL REVISORE DEI CONTI

VISTA la proposta della deliberazione n. **16** del **25.02.2026** avente per oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011" da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale;

TENUTO CONTO che:

a) l'articolo 3 comma 4 D. Lgs. n. 118/2011 prevede che "*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento*";

b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 del citato decreto prevede che "*il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto*";

c) il citato art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni "*possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di parti importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione al fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate*".

DATO ATTO CHE, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta Comunale, in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla re-imputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 Dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

CONSIDERATO CHE la re-imputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese re-imputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;

b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti cui le spese devono essere imputate;

c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale re-imputazione di entrate e spese correlate;

RICHIAMATI, altresì:

- il par. 5.4.9 del pc all. 4/2 al d.Lgs. 118/2011, il quale individua le ipotesi in cui è possibile prenotare il quadro economico delle opere pubbliche ai fini della costituzione del fondo pluriennale vincolato;

- l'art. 1, comma 660, della legge 199/2025 (legge di bilancio 2026) il quale, in modifica del par. 5.4.9 del pc all. 4/2 sopra citato, ha introdotto la possibilità di costituire il fondo pluriennale vincolato per opere di importo inferiore a 150.000 euro a condizione che vi sia la copertura del QTE e affidata la progettazione esecutiva;

RITENUTO applicabile tale modifica già dal riaccertamento ordinario 2025, in linea con la volontà del legislatore di rendere immediatamente applicabile la nuova modalità di costituzione del fondo pluriennale vincolato attraverso un intervento normativo diretto sul principio contabile 4/2 all. al d.Lgs. 118/2011 senza necessità di un decreto attuativo;

RICORDATO CHE, a mente di quanto previsto dal punto 8 del p.c. all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla re-imputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 36 del 10.12.2025, con la quale si provvedeva alla variazione di esigibilità e costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato ai sensi del comma 5- quater lett.b) e lett.e-bis) art. 175 del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 07 del 18.02.2026, con la quale si provvedeva alla re-imputazione parziale di residui e agli adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4 D. Lgs.n. 118/2011) e alla variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028, sulla quale il sottoscritto revisore ha già espresso il suo parere positivo;

TENUTO CONTO CHE:
a) con nota prot. n. 679 del 03 Febbraio 2026 il Responsabile Finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2025, ai fini del loro riaccertamento;
b) I vari dirigenti dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento;
c) con determinazione i vari dirigenti hanno provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi nonché alla re-imputazione parziale di residui attivi e passivi non esigibili al 31 dicembre 2025, ai fini del loro incasso/pagamento;

CONSIDERATO che la proposta con la quale si procede al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2025 è completa della documentazione dimostrativa dell'operazione, quali gli elenchi degli accertamenti e degli impegni aperti al 31/12/2025, la tabella riepilogativa dei residui mantenuti, dei residui cancellati, dei residui reimputati con il relativo prospetto della composizione del Fondo Pluriennale Vincolato e del riepilogo delle conseguenti variazione di bilancio ai sensi dell'articolo 163 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- gli elenchi dei residui attivi insussistenti, inesigibili, re-imputati;
- l'elenco dei residui passivi insussistenti e re-imputati;
- l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2025;
- la variazione al bilancio dell'esercizio 2025/2027, funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni re-imputati;
- la variazione al Bilancio di Previsione Triennale 2026/2028, funzionale alla re-imputazione dei residui attivi e passivi re-imputati;

allegati alla seguente proposta sotto le lettere da A) ad G) quali parti integranti e sostanziali;

IL REVISORE PROCEDE alle necessarie verifiche, tenuto conto che:

- L'adempimento previsto dall'art. 3 comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 consiste nel riaccertamento ordinario dei residui sia attivi che passivi, in particolare nella ricognizione diretta a verificare la fondatezza giuridica dei crediti accertati, della loro esigibilità, della loro affidabilità in ordine alla scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, nonché del permanere delle ragioni alla base delle posizioni debitorie e creditorie ed infine la corretta allocazione in bilancio dei crediti e dei debiti.

- La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente pertanto di individuare formalmente: i crediti di dubbia e difficile esazione, i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili, i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito, i debiti insussistenti o prescritti, i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere a una loro riclassificazione, i crediti e i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di questo esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

L'analisi che l'organo esecutivo deve svolgere nell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui ha valenza notevole: possono infatti presentarsi fattispecie per le quali i residui non sono caratterizzati dalle peculiarità previste dalla norma in quanto non sussistente l'obbligazione giuridica con conseguenze positive o negative sull'avanzo di amministrazione oppure si può rendere necessaria una loro reimputazione nel tempo in quanto si sono verificate variazioni nella maturazione delle condizioni di esigibilità con conseguenze sul Fondo Pluriennale Vincolato;

Ciò posto, il Revisore:

- ha esaminato preliminarmente la documentazione depositata agli atti del servizio finanziario, con la quale il Responsabile del Settore Economico-Finanziario ha proceduto alla ricognizione e verifica dei residui (insussistenza per eliminazione dei residui attivi e passivi o mantenimento degli stessi in quanto esigibili) da cui è emersa l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate, ma non esigibili alla data del 31/12/2025;

- ritiene corretta la procedura eseguita per la ricognizione e la connessa analisi di valutazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2025 volta a verificare per ciascuno di essi le ragioni del mantenimento, della eventuale cancellazione laddove non esistente l'obbligazione giuridica e le ragioni della eventuale reimputazione ad annualità successive al 2025 per variazioni nella maturazione delle condizioni di esigibilità;

- ha verificato altresì che l'operazione generale di riaccertamento ordinario dei residui ha comportato i seguenti risultati:

	ELENCO		IMPORTO
	Residui attivi cancellati definitivamente		1.067.817,33
	Di cui:		
	*Residui attivi insussistenti compensati con contributo regionale LR. n.3 del 09/03/2022 art.2 comma lett. b-bis)		* 991.523,45
	Residui attivi re-imputati		614.469,79
	Residui passivi cancellati definitivamente		59.269,05
	Residui passivi re-imputati		614.469,79
	Residui passivi re-imputati (FPV SPESA complessivo)		1.467.824,95
	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2025 provenienti dalla gestione dei residui		1.085.670,91
	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2025 provenienti dalla gestione di competenza		837.872,44
	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2025 provenienti dalla Gestione dei residui		557.428,53
	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2025 provenienti dalla Gestione di competenza		564.867,65

come da allegati alla presente proposta, quale parte integrante e sostanziale (**Vedi allegati A-A1-B-B1-C- D**);

TABELLA RIEPILOGATIVA RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2025	

RESIDUI ATTIVI INIZIALI 2024 E PREC:		3.570.435,47
incassati	-	1.416.947,23
Eliminati	-	1.067.817,33
RESIDUI ATTIVI COMPETENZA 2025	+	837.872,44

RESIDUI ATTIVI FINALI da riportare	**1.923.543,35**

RESIDUI PASSIVI INIZIALI 2024 E PREC.		1.728.532,23
Pagati	-	1.111.834,65
Eliminati	-	59.269,05
RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2025	+	564.867,65

RESIDUI PASSIVI FINALI da riportare	**1.122.296,18**

- ha controllato la nuova consistenza del FPV vincolato riportato all'esercizio 2026.

A seguito della operazione di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2025, constata che il FondoPluriennale Vincolato (FPV) è quantificato in via definitiva, al termine dell'esercizio 2025, (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo) per un importo pari a **€. 1.467.824,95**, di cui:

FPV di spesa parte corrente: **€. 360.057,65**
FPV di spesa parte capitale **€. 1.107.767,30**

così composto:

DESCRIZIONE	Gestione	Corrente	Capitale	Totale
FPV di SPESA costituito in corso di esercizio	Comp.	€. 0,00	€. 15.475,95	€. 15.475,95
	Res.	€. 16.640,10	€. 388.429,31	€. 405.069,41
FPV di SPESA costituito in sede di riaccertamento parziale dei residui	Comp.	€. 206.828,59	€. 449.627,15	€. 656.455,74
	Res.	€. 136.588,96	€. 254.234,89	€. 390.823,85
TOTALE FPV DI SPESA		**€. 360.057,65**	**€. 1.107.767,30**	**€. 1.467.824,95**
di cui FPV gestione di competenza	*Comp.*	*€. 206.828,59*	*€. 465.103,10*	*€. 671.931,69*
di cui FPV gestione dei residui	*Res.*	*€. 153.229,06*	*€. 642.664,20*	*€. 795.893,26*

Dopodiché il Revisore

RILEVATO che, pertanto, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2025 rispetta la vigente normativa siccome sopra richiamata;

VERIFICATA la correttezza formale e sostanziale delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2025;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.27 del 23.12.2025 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il Bilancio Triennale per gli esercizi finanziari del 2026/2028;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione in parola *ex* art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ESPRIME

ai sensi della richiamata normativa e per le motivazioni di cui in premessa, ***parere favorevole,*** sulla proposta di deliberazione di G.C. n. 16 del 25.02.2026 avente ad oggetto ***"Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2025 ai sensi art.3 comma 4 D.Lgs. n. 118/2011".***

Lì 25.02.2026

Il Revisore unico dei conti
Antonio Rossi

